

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la concessione di un credito di Fr. 15.000,— per l'anno 1958
per un'azione straordinaria d'incremento dell'allevamento ovino

(del 25 marzo 1958)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'incremento dell'allevamento ovino nelle nostre valli, nella forma prevista fin dal 1956, è continuata anche nel 1957:

Anno	Consorti	Capi alpeggiati	Durata della custodia
1956	16	4802	91 - 195 giorni
1957	18	5585	137 - 200 giorni

C'è stato un sensibile aumento della consistenza numerica dei greggi e un sensibile prolungamento del periodo di custodia. Oltre a quelli dell'Onsernone e della media e alta Leventina, si sono potuti formare due grandi greggi a Malvaglia; a Claro si è risolto il problema del vago pascolo, custodendo i 724 ovini dai primi di maggio a novembre; con gli ovini di Montecarasso si sono fusi, per l'alpeggiatura, i greggi di Carasso e di Gorduno. Il vastissimo alpe di Cadlino è stato pascolato insieme dai greggi di Campello, Calpiogna, Ros-sura, Calonico, Cavagnago, Sobrio, Catto, Lurengo e Altanca; questo bestiame, che ha scarsa possibilità di pascolo primaverile, potrà d'ora innanzi profittare dei terreni dell'aerodromo di Magadino, ceduti dal Cantone in affitto alla Federazione dei consorsi di allevamento ovino e caprino.

L'azione si è poi estesa a Personico, nonché alle Centovalli, con la costituzione di un grosso consorzio a Palagnedra, al quale aderiscono anche gli allevatori di Rasa e di Borgnone. La valle Morobbia, che non possiede ancora un gregge abbastanza consistente, perchè si giustifichi l'assunzione di un pastore, ha immesso le sue pecore in altri greggi custoditi durante l'alpeggiatura; anche per Castro e Marolta si è potuto trovare una soluzione analoga. Nella Val Colla si è creato un centro di allevamento ovino a Roveredo; probabilmente sarà creato un consorzio di allevamento anche a Lopagno.

Iniziando l'azione, nel 1956, si era previsto che la stessa avrebbe avuto una durata di almeno tre anni. Con modesti sacrifici finanziari e con l'assidua assistenza tecnica sono stati ottenuti buoni risultati; si è acceso un certo entusiasmo e si osserva anche una certa disciplina nell'osservanza delle direttive impartite. Ma se per alcune regioni è indubbio che l'azione possa continuare da sola nei prossimi anni, anche senza l'incoraggiamento finanziario, per altre regioni, dove la mentalità degli allevatori progredisce molto lentamente, sarà forse necessario continuare ancora per qualche anno, sia pure con un contributo statale più ridotto, perchè non vada perduto il lavoro faticosamente compiuto.

I limiti e la misura di questo intervento statale straordinario per promuovere l'incremento dell'allevamento ovino sono ormai noti, attraverso i precedenti messaggi governativi e i rendiconti annuali. In considerazione del fatto che la Confederazione, riconoscendo l'utilità dell'azione, ha deciso di contribuire anch'essa a sussidiare l'acquisto di materiale riproduttivo, dovrebbe bastare, per il 1958, un credito di Fr. 15.000,—.

Vi proponiamo pertanto di approvare il disegno di decreto legislativo concernente la concessione di un credito straordinario di Fr. 15.000,—, per un'azione straordinaria d'incremento dell'allevamento ovino nell'anno 1958.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Janner

Il Cons. Segr. di Stato :

Celio

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito per un'azione straordinaria d'incremento dell'allevamento ovino

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 marzo 1958 n. 748 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' concesso per l'anno 1958 un credito di Fr. 15.000,— per le seguenti azioni :

- a) organizzazione del raggruppamento dei greggi ovini e della loro custodia durante l'alpeggiatura;
- b) concessione di sussidi di acquisto per ovini da riproduzione.

Art. 2. — La spesa è posta a carico della voce di bilancio 104.05 (azione straordinaria ovini).

Art. 3. — Il presente decreto non essendo di carattere obbligatorio generale entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.